

Soppressione AVCP

L'art. 19 del decreto legge n. 90/2014 ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con la decadenza dei relativi organi.

I compiti e le funzioni svolte da AVCP sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

In realtà, con la successiva delibera n. 102/2014 dell'ANAC, è stato disposto che le attività dell'ANAC connesse ai compiti e alle funzioni trasferiti a seguito della soppressione dell'AVCP, siano svolte in modo separato rispetto alle attività dell'ANAC in materia di anticorruzione e trasparenza.

Quindi:

- gli uffici dell'ANAC, preposti allo svolgimento delle attività in materia di anticorruzione e trasparenza e quelli preposti allo svolgimento delle attività connesse alle funzioni trasferite a seguito della soppressione dell'AVCP, rimangono nelle attuali rispettive sedi;
- la comunicazione via web avviene, fino alla progettazione del nuovo sito dell'Autorità, mediante il sito dell'ANAC e il sito della soppressa AVCP;
- le comunicazioni relative alle materie trattate dalla soppressa AVCP continuano ad essere inviate agli uffici e ai recapiti indicati sul sito della soppressa AVCP.

Modifiche al codice dei contratti

Queste le norme più di interesse per i lavori pubblici contenute nella legge n. 89/2014 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 66/2014.

- Nel caso di criterio di aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa, tra i criteri per la valutazione dell'offerta viene sostituito quello della "sicurezza di approvvigionamento" con quello della "sicurezza di approvvigionamento e dell'origine produttiva".
- Le spese di pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale devono essere rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

La legge avrebbe inoltre previsto che, a partire dal 01.07.2014, tutti i comuni, tranne i capoluoghi di provincia, avrebbero dovuto procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi tramite centrali di committenza; in caso contrario AVCP non avrebbe rilasciato il CIG; in realtà, con la Conferenza Stato – città e autonomie locali del 10.07.2014, tale obbligo è stato posticipato al 01.01.2015 per i beni e servizi e al 01.07.2015 per i lavori.

Categorie specialistiche e superspecialistiche

La legge n. 80 del 23.05.2014 ha fornito una soluzione al problema delle categorie specialistiche e superspecialistiche nato a seguito della sentenza n. 3014/2013 del Consiglio di Stato che aveva causato, con il DPR 30.10.2013, l'annullamento degli art. 109,

comma 2, 107, comma 2 e 85, comma 1, lettera b) del DPR 207/2010.

Tale soluzione transitoria di dodici mesi prevede:

- un nuovo elenco di categorie considerate come strutture, impianti e opere speciali;
- che l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali o nella categoria di opere specializzate indicata come prevalente, possa eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltarle;
- che non possano essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della sola qualificazione per la categoria prevalente le lavorazioni di importo singolarmente superiore al 10% dell'opera o di importo superiore a 150.000 € relative alle categorie OG (tutte), OS2-A...;
- che le categorie previste al punto precedente possano essere comunque subappaltate nel limite del 30% del loro importo ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Variatione requisiti ordine generale e direzione tecnica

Con il comunicato del Presidente di AVCP del 12.05.2014 (http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5687), le comunicazioni da parte dell'Impresa ad AVCP in merito alle variazioni di cui all'art. 74 comma 6 del DPR 207/2010 (relative alla variazione dei requisiti di ordine generale e/o della Direzione Tecnica) non possono più essere eseguite mediante il modulo cartaceo allegato alla Determinazione n. 3/2011 ma solo tramite la compilazione e l'invio del modulo telematico disponibile sul sito di AVCP al link <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato>, selezionando nel menù a sinistra della pagina la voce "Comunicazione variazione requisiti generali e direzione tecnica".

Nuovi corrispettivi per attestazione SOA

Con il comunicato di AVCP n. 4 del 29.04.2014, sono state aggiornate le tariffe applicate dalle SOA per l'esercizio dell'attività di attestazione, essendo variato il coefficiente R presente nella formula prevista dall'allegato C al DPR 207/2010.

Rispetto al 2012 (nel 2013 non vi era stato alcun adeguamento), le tariffe subiscono un incremento del 4.2%.

Termini per la modifica del contratto

AVCP, in un proprio parere rilasciato su richiesta di un'amministrazione comunale, ha chiarito che il termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto previsto dall'art. 11, comma 10 del D.lgs 163/2006 (termine di stand still) decorre dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (art. 79,

comma 5 del D.lgs 163/2006) e non da quando siano stati verificati i requisiti di partecipazione.

Requisiti generali e speciali

La sezione Quarta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1987/2014 ha ricordato che i requisiti generali e speciali di partecipazione alle gare di appalto devono essere posseduti dal concorrente non solo al momento della presentazione della domanda di partecipazione ma anche a quello dell'aggiudicazione provvisoria e comunque per tutta la durata della procedura.

In particolare il Consiglio di Stato ha rigettato un ricorso proposto da un'Impresa esclusa da una gara, dopo essersi collocata al primo posto della graduatoria, in quanto in possesso di attestazione SOA regolarmente valida al momento della partecipazione ma scaduta al momento dell'aggiudicazione.

Variazioni percentuali dei materiali da costruzione

Con il DM del 21.05.2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30.05.2014, viene attuato quanto previsto dagli art. 133, commi 4, 5, 6 e 253, comma 24 del D.lgs 163/2006 e cioè che entro il 30 giugno di ogni anno il MIT rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Qualora il prezzo del singolo materiale subisca variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero, vanno previste delle compensazioni per la percentuale eccedente il 10%; in particolare il DM in questione ha stabilito che nessun materiale ha subito fra il 2012 e il 2013 una variazione superiore al 10%.

Bandi solo online

L'art. 26 del decreto legge "Irpef" modifica gli articoli 66 e 122 del D.lgs 163/2006, cancellando l'obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi sui quotidiani, limitandone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, sul sito informatico del MIT e sul sito informatico presso l'Osservatorio.

Fatturazione elettronica obbligatoria

Come stabilito dal Decreto del MEF n. 55/2013, dal 06.06.2014 è diventata obbligatoria la fatturazione elettronica per chiunque fornisca prestazioni a ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale.

Dal 31.03.2015 la disposizione verrà estesa agli altri enti nazionali e alle amministrazioni locali.

A partire dai tre mesi successivi al 03.06.2014 le Pubbliche Amministrazioni non potranno procedere ai pagamenti fino all'invio del documento in forma elettronica; le amministrazioni hanno l'obbligo di inserire la propria anagrafica nell'IPA (Indice della Pubblica Amministrazione) pubblicato su www.indicepa.gov.it.

Maggiori chiarimenti sono contenuti nella circolare n. 1/2014 del Dipartimento delle Finanze e nella circolare n. 18/E dell'Agenzia delle Entrate.

Modelli per permesso di costruire e SCIA

L'accordo del 12.06.14 fra Governo, Regioni ed enti locali ha stabilito che tutti i Comuni avranno la stessa modulistica per la richiesta del permesso di costruire e per la presentazione della SCIA.

Ogni modello sarà caratterizzato da tre sezioni (dati generali, soggetti coinvolti nell'intervento, relazione tecnica asseverata).

Successivamente dovrà essere implementata la procedura informatica che permetterà di presentare on-line tutta la documentazione necessaria.